



COPIA

COMUNE DI BETTOLA PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N. 26
in data 06-09-2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **Prima**, seduta **Pubblica**, di **Ordinaria** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PAOLO NEGRI	Presente
NICOLA SCAGNELLI	Presente
SIMONE MAZZA	Presente
ROBERTO FERRARI	Presente
VALENTINA CORBELLINI	Presente
FABIO OTTILIA	Presente
ANDREA FAVA	Presente
LUCA CORBELLINI	Presente
SANDRO BUSCA	Presente
ALESSANDRO FERRARI	Presente
CLAUDIA FERRARI	Presente

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **dr.ssa MARIA ALESSANDRA PUCILLI**
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **dr. PAOLO NEGRI** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;

- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 APRILE 2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di BETTOLA la QUARTA Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - applicare la riduzione del 30% di U1 e U2 per le Frazioni esterne al capoluogo;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
 - di applicare la riduzione del 50% agli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - applicare la riduzione del 20% di U1 e U2 in caso di interventi di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq di SU;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - di non applicare riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20% per le ragioni di seguito indicate: agevolare la limitata attività produttiva
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - di applicare la riduzione del 30% a U1 e U2 in caso di applicazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG in corso di formazione;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 65,00, calcolato nel modo di seguito indicato "prezzo medio delle strutture sul territorio";
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in**

cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
- non applicare alcuna riduzione;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
- non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fideiussione bancaria con primario istituto di credito o fideiussione assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni aventi le seguenti caratteristiche: lo svincolo della polizza dovrà essere espressamente autorizzato (per iscritto) dall'Ente garantito; pertanto la polizza manterrà la sua validità sino alla restituzione dell'originale e/o sino al rilascio dello svincolo da parte dell'Ente garantito; nel caso di richiesta di escussione della polizza, da parte dell'Ente garantito e sino alla concorrenza massima della somma garantita, l'istituto fideiussore dovrà corrispondere la somma richiesta all'Ente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro sei mesi dall'esecutività del titolo edilizio
 - il 25% entro dodici mesi dall'esecutività del titolo edilizio

per le ragioni di seguito indicate: modalità già in essere (delibera G.C.n.65 del 23.10.99);

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle deliberazioni C.C.n.56 del 09.09.1998 e C.C.n.76 del 30.12.1999 in materia di contributo di costruzione, aventi ad oggetto rispettivamente "determinazioni in ordine alle opzioni consentite dalla delibera del C.R. 04.0.31998 n.849 concernente aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione" e "deliberazione C.R. 29 marzo 1999 n.1108 recepimento della normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, gli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.02.2016:

- . euro/mq 60,00 per aree a parcheggio di urbanizzazione primaria
- . euro/mq 40,00 per aree a verde di urbanizzazione primaria
- . euro/mq 30,00 per aree di urbanizzazione secondaria;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

UDITA la esposizione del Sindaco-Assessore all'Urbanistica;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco, così come sinteticamente riportata nel resoconto sommario della seduta odierna;

VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari n. //, Astenuti n. //:

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle deliberazioni C.C.n.56 del 09.09.1998 e C.C.n.76 del 30.12.1999 in materia di contributo di costruzione, aventi ad oggetto rispettivamente "determinazioni in ordine alle opzioni consentite dalla delibera del C.R. 04.0.31998 n.849 concernete aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione" e "deliberazione C.R. 29 marzo 1999 n.1108 recepimento della normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;
- 3) **DI ASSUMERE** ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;
- 4) **DI CONFERMARE**, nelle more dell'adozione del PUG, gli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.02.2016:

- . euro/mq 60,00 per aree a parcheggio di urbanizzazione primaria
- . euro/mq 40,00 per aree a verde di urbanizzazione primaria
- . euro/mq 30,00 per aree di urbanizzazione secondaria;

- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 6) **DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 7) **DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 8) **DI DARE ATTO** che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6;
- 9) **DI DICHIARARE** con successiva votazione (Presenti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari n. //, Astenuti n. //) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto: **“RECEPIMENTO DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE”** ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 03-09-2019

Il Responsabile del Settore
f.to dott. ing. Andrea Borlenghi

Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, lì 03-09-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dr. PAOLO NEGRI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.todr. PAOLO NEGRI)

IL SEGRETARIO
(f.to MARIA ALESSANDRA PUCILLI)

Delibera dichiarata, per l'urgenza, immediatamente **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 06-09-2019

Il Segretario Comunale
f.to MARIA ALESSANDRA PUCILLI

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, lì 13-09-2019

Il Funzionario Delegato
(f.to MILENA REBECCHI)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bettola, lì 13-09-2019

Il Funzionario Delegato
(MILENA REBECCHI)

